

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2011

relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro

(2011/901/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4) È opportuno approvare l'accordo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 171 e l'articolo 172, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la proposta della Commissione europea,

Articolo 1

L'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione europea.

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(1) Il 30 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo concernente lo sviluppo di un sistema globale di navigazione ad uso civile.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome dell'Unione, agli Stati Uniti d'America la nota diplomatica di cui all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo ⁽²⁾ ed effettua la seguente notifica:

(2) In conformità della decisione del Consiglio del 22 giugno 2004, l'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro («accordo»), è stato firmato a Dromoland Castle, in Irlanda, il 26 giugno 2004 ed è stato applicato provvisoriamente dal 1° novembre 2008, in attesa della sua entrata in vigore.

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, all'"Unione europea".»

(3) Gli Stati membri saranno rappresentati, se del caso, nei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'accordo.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

⁽¹⁾ Parere emesso il 26 ottobre 2010.

Articolo 3

1. L'Unione è rappresentata in seno ai gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 13 dell'accordo da un rappresentante della Commissione e gli Stati membri, ove opportuno, dai loro rispettivi rappresentanti.
2. Le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sono fornite congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri. La Commissione presenta le informazioni a nome dell'Unione e degli Stati membri.
3. La posizione che l'Unione deve assumere in seno ai gruppi di cui al paragrafo 6 dell'allegato dell'accordo è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
S. NOWAK
